

Rep. n. 169  
del 01/10/2009

**CONVENZIONE**  
**PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA PROTEZIONE CIVILE**

L'anno *duemilanove*, il giorno *uno* del mese di *ottobre*, nella Sede dell'Unione della Valconca, con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge,

**TRA**

- **il Comune di Gemmano**, in persona della Sig.ra Edda Negri, in qualità di Sindaco del Comune di Gemmano, domiciliata per la carica presso l'ente di appartenenza, (C.F. NGR DDE 63R 71D704G), la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 38 in data 28/09/2009, esecutiva ai sensi di legge;
- **il Comune di Mondaino**, in persona del Sig. Fabio Forlani, in qualità di Sindaco del Comune di Mondaino, domiciliato per la carica presso il Comune di Mondaino, (C.F. FRL FBA 73E 25F 715P), il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 69 in data 21/09/2009, esecutiva ai sensi di legge;
- **il Comune di Morciano di Romagna**, in persona del Sig. Claudio Battazza, in qualità di Sindaco del Comune di Morciano di Romagna, domiciliato per la carica presso l'ente di appartenenza, (C.F. BTT CLD 61M 24H 294N), il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 55 in data 17/09/2009, esecutiva ai sensi di legge;
- **il Comune di Monte Colombo**, in persona del Sig. Simone Tordi, in qualità di Sindaco del Comune di Monte Colombo, domiciliato per la carica presso l'ente di appartenenza, (C.F. TRD SMN 75D 08H 294J), il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 73 in data 29/09/2009, esecutiva ai sensi di legge;
- **il Comune di Montefiore Conca**, in persona della Sig.ra Valli Cipriani, in qualità di Sindaco del Comune di Montefiore Conca, domiciliata per la carica presso l'ente di appartenenza, (C.F. CPR VLL 52T 69H 294U), la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 43 in data 24/09/2009, esecutiva ai sensi di legge;
- **il Comune di Montegridolfo**, in persona della Sig.ra Nadia Fraternali, in qualità di Sindaco del Comune di Montegridolfo, domiciliato per la carica presso l'ente di appartenenza, (C.F. FRT NDA 70L 50F 523O), il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 48 in data 28/09/2009, esecutiva ai sensi di legge;
- **il Comune di Montescudo**, in persona del Sig. Ruggero Gozzi, in qualità di Sindaco del Comune di Montescudo, domiciliato per la carica presso l'ente di appartenenza, (C.F. GZZ RGR 60M 30F 641R), il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 53 in data 21/09/2009, esecutiva ai sensi di legge;

**AREA AMMINISTRATIVA**  
**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**  
**PER USO AMMINISTRATIVO**



11 B. L. Loop  
Guidi Umana

- **il Comune di Saludecio**, in persona del Sig. Giuseppe Sanchini, in qualità di Sindaco del Comune di Saludecio, domiciliato per la carica presso l'ente di appartenenza, (C.F. SNC GPP 62C 19G 479L), il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 51 in data 21/09/2009, esecutiva ai sensi di legge;
- **il Comune di San Clemente**, in persona del Sig. Christian D'Andrea, in qualità di Sindaco del Comune di San Clemente, domiciliato per la carica presso l'ente di appartenenza, (C.F. DND CST 77L 05C 573A), il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 95 in data 29/09/2009, esecutiva ai sensi di legge;

**E**

**l'Unione della Valconca** in persona del Presidente Sig. Ruggero Gozzi, domiciliato per la carica presso l'ente di appartenenza (C.F. GZZ RGR 60M 30F 641R), il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ....<sup>20</sup>..... in data 30/09/2009., esecutiva ai sensi di legge;

**PREMESSO CHE**

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile" ed in particolare l'art. 15 comma 2, prevede che la Regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisca, nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112/1998 che, in attuazione della Legge 15 marzo 1997 n. 59, conferisce alle Regioni ed agli Enti Locali le funzioni amministrative in materia di Protezione Civile delineando un nuovo assetto delle competenze tra Stato, Regione ed Enti Locali;
- l'art. 108 del Decreto Legislativo n. 112/1998 attribuisce ai Comuni l'attuazione degli interventi di previsione, prevenzione e di emergenza nell'ambito comunale di riferimento nonché la predisposizione di piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative di cui al Testo Unico sugli Enti Locali e in ambito montano tramite le Comunità Montane;
- la Legge Regionale n. 1 del 7 febbraio 2005 "Norme in materia di Protezione Civile e Volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile" ed in particolare l'art. 6, prevede che tutte le funzioni amministrative concernenti le attività di protezione civile sono di competenza del Comune il quale deve stabilire l'organizzazione per lo svolgimento delle stesse, con la possibilità di provvedervi anche in forma associata
- La Regione Emilia Romagna promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, prevedendo per i Comuni la possibilità di delegare alle varie forme associative i più ampi poteri per lo svolgimento di funzioni proprie e la gestione dei servizi;
- l'art. 32 del Decreto Legislativo, n. 267/2000 prevede tra i compiti istituzionali della Unione dei Comuni la gestione associata dei servizi e funzioni comunali;
- che in data 17/04/2002 Rep. n. 3 a rogito notaio è stata costituita l'Unione della Valconca tra i Comuni di Morciano di Romagna, Saludecio, San Clemente; Gemmano, Montescudo,

Montecolombo, Montefiore Conca, Mondaino; Montegridolfo, ai sensi dell'articolo 32 del vigente Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, e sottoscritto il relativo atto costitutivo;

- che la Regione Emilia Romagna, con legge n. 10 del 30 giugno 2008, emanata in attuazione dell'articolo 2, commi da 16 a 22 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), ha dettato misure di riordino ed incentivazione delle forme associative nel rispetto del principio di non sovrapposizione degli enti, al fine di evitare la duplicazione delle funzioni
- che i Sindaci dei Comuni della Unione della Valconca ai sensi delle L.R., n. 11/2001 e n. 10/2008 hanno individuato il livello ottimale per la gestione di funzioni e servizi in modo associato nell'area geografica corrispondente al territorio della Unione stessa;
- gli enti aderenti intendono trasferire integralmente la funzione di protezione civile all'Unione della Valconca, escludendo il permanere di funzioni residui in capo ai singoli comuni, dando atto altresì che per la medesima funzione non vi è adesione ad altra forma associativa;

**TUTTO CIO' PREMESSO ;**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **ART. 1**

#### **OGGETTO**

1. I Comuni di Morciano di Romagna, Saludecio, San Clemente; Gemmano, Montescudo, Montecolombo, Montefiore Conca, Mondaino; Montegridolfo, a mezzo dei rispettivi legali rappresentanti, trasferiscono all'Unione della Valconca, che a mezzo del legale rappresentante accetta, le attività finalizzate al coordinamento e all'organizzazione dei servizi di Protezione Civile.

#### **ART. 2 FUNZIONI TRASFERITE**

La gestione associata in materia di Protezione Civile concerne l'adozione di un Piano Intercomunale di Protezione Civile e la costituzione di una corrispondente organizzazione per la sua gestione. La gestione associata comporta l'attivazione di un Centro Operativo Intercomunale di Protezione Civile, ossia di una struttura unitaria permanente e ordinaria, dotata di personale, di locali e di adeguata strumentazione.

All'ufficio addetto alla gestione associata è affidato lo svolgimento diretto delle attività e delle funzioni seguenti:

- a) predisposizione di un unico piano di Protezione Civile per tutti i Comuni interessati, che integra e sostituisce i singoli piani comunali;
- b) svolgimento delle attività di previsione e di prevenzione dei rischi;
- c) organizzazione integrata di uomini e mezzi, da affiancare ai singoli Comuni nella gestione dell'emergenza: tale organizzazione è affidata al Centro Intercomunale di Protezione Civile e al suo responsabile, ed è realizzata sulla base del Piano Intercomunale, in modo da garantire una migliore copertura del servizio su tutto il territorio dei Comuni associati;
- d) organizzazione del servizio di reperibilità unificato;

- e) formazione ed esercitazione del personale addetto alla Protezione Civile;
- f) attivazione dei primi soccorsi alla popolazione in caso di eventi calamitosi;
- g) gestione unificata della post-emergenza, intesa come gestione delle pratiche di danno alle imprese ed ai privati (predisposizione, distribuzione e raccolta dei moduli, attività di informazione al pubblico).

### **ART. 3 FINALITA'**

La gestione è finalizzata a garantire:

- la disponibilità sul territorio dell'Unione di un servizio con compiti specifici di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi e delle operazioni di Protezione Civile;
- l'uniformità di criteri e interventi su tutto il territorio dell'Unione;
- l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la rispondenza al pubblico interesse dei servizi erogati.

### **ART. 4 STRUTTURA ORGANIZZATIVA – UFFICIO UNICO DI COORDINAMENTO**

1. La gestione avverrà direttamente attraverso l'Unione della Valconca individuata quale ente capofila dai Comuni di Gemmano, Morciano di Romagna, Montefiore Conca, Montescudo, Montecolombo, Mondaino, Montegridolfo, San Clemente, Saludecio.
2. Viene, pertanto, costituito un Ufficio Unico di Coordinamento che provvederà all'organizzazione del servizio, stante la obbligatoria disponibilità delle Amministrazioni Comunali interessate che dovranno indicare (obbligatoriamente) il personale ed i mezzi attivabili sia in caso di emergenza che nella normale attività in particolare per quanto concerne il personale che dovrà partecipare all'organizzazione del servizio di reperibilità.
3. Tutte le attività, procedure, atti e provvedimenti (incarichi, contratti, ecc.) necessari per garantire il funzionamento della gestione in forma associata sono adottati dall'Unione secondo la sua disciplina interna, in quanto il servizio associato costituisce articolazione della struttura organizzativa della Unione.
4. Il responsabile dell'ufficio di coordinamento, si avvarrà di un apposito comitato tecnico composto dai referenti individuati dai Comuni, con funzioni consultive e propositive.
5. Il Comitato tecnico elabora le proposte di fattibilità della gestione associata, monitorizza l'andamento della gestione stessa, svolge attività di impulso e di coordinamento, costituisce la sede di raccordo con le strutture dei singoli Comuni.
6. Presso l'Unione, su richiesta dell'ufficio unico, possono essere assegnate temporaneamente dagli altri Enti aderenti, unità di personale, anche a tempo parziale, per tutta la durata della gestione o per parte di essa. I dipendenti interessati dai provvedimenti, di cui al comma precedente, conservano il rapporto di lavoro con il Comune di appartenenza, con tutte le prerogative che questo comporta, nel rispetto di quanto previsto in materia dai contratti collettivi di lavoro del comparto.

### **ART. 5 ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DEI COMUNI**

1. Nell'ambito della presente gestione associata, rimangono di competenza dei Comuni:

1. Approvazione degli adeguamenti ai piani comunali di protezione civile preesistenti, sulla base delle indicazioni dell'ufficio associato.
2. Approvazione del piano intercomunale di protezione civile, così come predisposto dall'ufficio comune;
3. Assistenza all'ufficio associato nei modi e nelle forme concordate in sede di elaborazione dei piani operativi .
4. Finanziamento delle spese di propria competenza.

#### **ART. 6 – REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA GESTIONE ASSOCIATA**

Il regolamento per il funzionamento del Servizio, ove necessario, è predisposto dal responsabile della gestione associata di concerto con il comitato tecnico, sulla base delle direttive contenute nella presente convenzione e degli indirizzi dell'Ufficio di Presidenza ed è adottato dall'organo competente della Unione. Il regolamento ha efficacia nell'ambito costituito dai territori dei Comuni associati.

#### **ART. 7 – ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONSULTAZIONE**

1. Il coordinamento istituzionale al fine di definire gli indirizzi politico- amministrativi del Servizio associato è garantito dall'Ufficio di Presidenza della Unione.
2. L'Ufficio di Presidenza stabilisce annualmente gli indirizzi, gli obiettivi e le risorse della gestione associata, effettua controlli periodici sul suo andamento, al fine di verificarne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità. L'Ufficio di Presidenza esprime il proprio parere in merito ai piani operativi proposti e verifica il buon andamento dell'attività intervenendo con proposte atte a rimuovere eventuali disfunzioni che dovessero emergere.
3. Ai fini dell'espletamento delle funzioni oggetto della presente convenzione è costituito un comitato tecnico composto da un referente per ciascuno degli Enti firmatari. Il comitato è convocato e presieduto dal responsabile della gestione associata e costituisce l'organo di consultazione tecnica nell'ambito dell'esercizio delle funzioni oggetto di delega. Esso fornisce il supporto tecnico all'Ufficio di Presidenza e costituisce la sede ove vengono esaminate le problematiche di rilievo relative alla gestione associata.

#### **ART. 8 – RESPONSABILE DELLA GESTIONE ASSOCIATA**

Il responsabile della gestione associata ha il compito di:

- svolgere le attività previste al precedente art.2,
- svolgere funzioni di coordinamento e di impulso,
- adottare tutti gli atti gestionali relativi alla gestione associata,
- predisporre annualmente il programma delle attività ed il relativo piano economico-finanziario di esercizio della gestione associata
- predisporre, ove necessario, il regolamento di funzionamento dell'ufficio unico, di concerto con il comitato tecnico
- predisporre il consuntivo economico-finanziario
- presiedere il comitato tecnico.

#### **ART. 9 - BENI STRUMENTALI**

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;

- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite, sia di proprietà dei comuni stessi che di altri enti pubblici.

2. Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate.

3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

4. Salvo diversa decisione assunta dall'Ufficio di Presidenza, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

5. L'Unione provvederà a condurre i beni in concessione d'uso con diligenza e provvederà a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria degli immobili e per l'adeguamento alle norme di sicurezza, che rimangono in capo ai Comuni concedenti. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative sono a carico dell'Unione.

6. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai comuni all'Unione, è a carico dell'Unione, così come la copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione di tali beni.

#### **ART. 10 - PROGRAMMAZIONE E RAPPORTI FINANZIARI**

1. La gestione finanziaria del servizio avviene attraverso un budget di previsione annuale e pluriennale predisposto dal Responsabile della gestione associata, sulla base degli indirizzi forniti dall'UdP, con il supporto dell'Ufficio unico di coordinamento. Il budget è corredato di un piano dettagliato di attività del servizio contenente le indicazioni di carattere operativo e finanziario e comprensivo della proposta di utilizzo delle risorse messe a disposizione dalla Regione e dalla Provincia. Eventuali contributi concessi alla Unione in base alla legge regionale 10/2008 a titolo di incentivazione della presente gestione associata verranno destinati alla copertura finanziaria dei costi afferenti alla gestione associata e/o di altre funzioni e servizi comunque associati tra gli Enti che partecipano alla gestione associata.

2. L'Unione provvede annualmente, di norma entro il 31 ottobre, ad approvare e a comunicare ai comuni la proposta di budget del servizio unitamente al piano dettagliato di attività. Ciascun comune si impegna ad approvare il budget previsionale del servizio contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, nel quale dovrà essere iscritta la quota a carico dei rispettivi bilanci quale trasferimento per la copertura del costo del servizio.

3. L'Unione rendiconta periodicamente, di norma entro il 31 luglio, lo stato di attuazione del programma, indicando altresì le variazioni da apportare al proprio bilancio e a quelli degli enti aderenti al fine di coordinare ed omogeneizzare le risultanze. Eventuali necessità, debitamente motivate, di apportare nel corso dell'esercizio variazioni al budget di spesa del servizio saranno vagliate dal gruppo tecnico amministrativo e sottoposte all'approvazione dell'UdP. Successivamente saranno trasmesse ai comuni aderenti per i rispettivi adempimenti.

#### **ART. 11 - RISORSE FINANZIARIE E RIPARTIZIONE DELLE SPESE**

1. Le spese del servizio sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione di specifici progetti. Tutte le spese relative alla gestione del servizio fanno carico al bilancio dell'Unione, che vi fa fronte con risorse proprie, e con le risorse trasferite dai comuni e con eventuali risorse trasferite da altri enti.

2. I costi sono ripartiti tra i Comuni sulla base dei seguenti criteri:

- costi strutturali ossia di investimento indivisibili: in parti uguali tra i Comuni aderenti alla presente convenzione;
- costi di gestione: in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune al 31 dicembre del penultimo anno precedente.

3. Qualora i servizi abbiano una articolazione territoriale diversa o siano esplicitamente richiesti da un singolo comune, la suddivisione delle spese avverrà in base ai costi sostenuti sui singoli territori comunali.

4. La quota annuale di trasferimenti a carico dei comuni verrà liquidata il 50% entro il 30 giugno dell'anno di riferimento ed il restante 50% entro il 30 novembre dell'anno di riferimento.

#### **ART. 12 - RENDICONTO**

1. Il Responsabile della gestione associata predispose il rendiconto annuale della gestione associata del servizio, costituito da un documento economico – finanziario riepilogativo delle entrate e delle spese afferenti alla gestione nonché da una relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.

2. Il rendiconto viene sottoposto all'approvazione dell'UdP e trasmesso agli enti aderenti entro il 28 febbraio dell'anno successivo, per la necessaria presa d'atto.

3. Eventuali avanzi di gestione del servizio risultanti dal rendiconto potranno essere destinati, nell'esercizio successivo, all'abbattimento dei costi di gestione ovvero investiti in nuove strumentazioni necessarie allo svolgimento e/o al miglioramento del servizio.

#### **ART. 13 - DURATA DELLA CONVENZIONE**

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha una durata pari a quella dell'Unione della Valconca.

#### **ART. 14 - RECESSO**

1. Il recesso di un Comune è deliberato con le modalità e i tempi previsti dall'art. 6 comma 2 dello Statuto dell'Unione.

2. Il diritto di recesso può essere esercitato non prima del terzo anno dalla stipula del presente atto e/o per gravi motivi legati alla inefficacia o inefficienza della presente gestione.

3. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. Il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni.
4. Non è consentito il recesso parziale dalla presente convenzione.
5. In caso di recesso il personale già dipendente del Comune ritorna all'Amministrazione di provenienza e riacquista, per le materie e le funzioni contemplate dalla presente convenzione, il ruolo, le prerogative e le mansioni esercitate al momento della stipula.

**ART. 15 - CONTROVERSIE**

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

**ART. 16 - RINVIO**

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rimanda allo Statuto dell'Unione nonché a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alla normativa vigente.

**ART. 17 - SPESE**

1. Il presente atto, composto da n. 7.. facciate scritte per intero e n. 8.. righe della facciata n. 28.. è esente da imposta di bollo ai sensi del DPR n. 642/1972 – Allegato B – Articolo 16. Esso sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del DPR n. 131/1986 e successive modificazioni ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto

- Il Sindaco del Comune di Gemmano .....
- Il Sindaco del Comune di Mondaino .....
- Il Sindaco del Comune di Montecolombo .....
- Il Sindaco del Comune di Montefiore Conca .....
- Il Sindaco del Comune di Montegridolfo .....
- Il Sindaco del Comune di Montescudo .....
- Il Sindaco del Comune di Morciano di Romagna .....
- Il Sindaco del Comune di Saludecio .....
- Il Sindaco del Comune di San Clemente .....
- Il Presidente dell'Unione della Valconca .....

The block contains ten handwritten signatures, each corresponding to one of the municipalities listed on the left. The signatures are written in black ink on a background of horizontal dotted lines. The names of the signatories are partially legible: Edoardo, Michele, Michele, Giuseppe, and Giuseppe. The signature of the President of the Union is also present at the bottom right.